Commissione Tributaria Provinciale
di Cagliari

Prot. n° 505/2020
del 14 aprile 2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI

Rilevato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria" e del DPCM in data 8/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato adottato da questo Presidente della CTP di Cagliari il provvedimento 9 marzo 2020, previsto per il differimento urgente delle udienze per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni Tributarie, disponendo il rinvio d'ufficio a data da comunicare separatamente delle cause già fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020, con riserva di ulteriori provvedimenti;

Che è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge n. 18 del 2020, il quale, con l'art. 83, comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, per cui, in applicazione della nuova norma, per quanto compatibile con i giudizi tributari, con decreto in data 19.3.2020 questo Presidente ha disposto il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 22 marzo - 15 aprile 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti, nonché il rinvio delle udienze comprese nel periodo dal 16 aprile fino ai venti giorni liberi successivi per le udienze pubbliche e camerali, ove non risulti rinuncia ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del D Lgs 546/92, onde consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti; mentre, per il successivo periodo, fino al 30 giugno 2020, ha disposto le seguenti linee guida:
- la trattazione oraria delle singole cause che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;
- la celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione;
- la separazione, in caso di eventuale attesa, dei presenti fra l'anticamera, la seconda aula di udienza e la sala giudici e il rispetto della distanza di almeno un metro fra i giudici, il segretario di udienza e le parti presenti;

Che, con l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno ed entrato in vigore il giorno successivo, è stato ora disposto che il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato

all'11 maggio 2020 e conseguentemente il termine iniziale previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020;

Che, in osservanza del detto decreto legge n. 23 del 2020 si deve quindi disporre che le udienze pubbliche già fissate fino alla data dell'11 maggio 2020 davanti a questa Commissione Tributaria Provinciale sono rinviate d'ufficio a data successiva che sarà stabilita dai Presidenti delle singole sezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 e comunicata alle parti in tempo compatibile con il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992;

Che invece, quanto alle cause per cui sono stati richiesti provvedimenti cautelari da parte dei contribuenti o dell'Ufficio, pur dato atto della già disposta sospensione *ex lege*, in virtù degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020, non solo dei termini per gli atti impositivi degli Uffici tributari ma anche dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e degli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché degli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, residuano peraltro situazioni per le quali i contribuenti hanno continuato a richiedere la sospensione degli atti impugnati avendo interesse a che venga disposta in presenza di atti esecutivi non affidati all'Agente della Riscossione o di altri atti impositivi non sospesi dalle suddette disposizioni, per cui devono essere adottati provvedimenti che consentano la decisione sulle istanze cautelari; che si devono all'uopo invitare le parti a richiedere, se del caso e se consentito, provvedimenti cautelari presidenziali ex art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, sui quali provvederà il Presidente della Commissione ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione, ma nel contempo prevedere altresì la trattazione collegiale dei procedimenti cautelari già nella prima fase con invito alle parti a rinunciare alla udienza partecipata, sostituendola con il contraddittorio cartolare, ovvero, per il caso in cui non intendano rinunciare alla udienza camerale partecipata, con tutte le precauzioni previste dal comma 5 dell'art. 83 del D. L. n. 18 del 2020;

Che resta ferma la facoltà per le parti di presentare telematicamente eventuali segnalazioni motivate di grave pregiudizio nel qual caso, sulla istanza, provvederà il Presidente della Commissione, ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione;

Che, quanto al periodo successivo, dal 12 maggio al 30 giugno - nel rispetto di un periodo "cuscinetto" necessario per consentire alle parti, quanto alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio non partecipate, successivamente alla scadenza della sospensione dei termini, di depositare documenti ovvero memorie e repliche -, saranno trattate le istanze di sospensione e le misure cautelari, nonché i procedimenti in camera di consiglio non partecipata e pure i procedimenti attribuibili, secondo il D. Lgs. n. 546 del 1992, alla udienza pubblica per cui i Presidenti delle Sezioni ravviseranno i requisiti della urgenza, anche a seguito della segnalazione delle parti, nel rispetto delle seguenti misure:

- Dato atto che la prima sala di udienza di questa Commissione è di dimensioni tali da consentire il distanziamento delle parti per ben più di un metro, le udienza camerali partecipate e pubbliche saranno fissate in numero tale da consentire che le parti non debbano stazionare in attesa di essere chiamate;
- Lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, in via preferenziale, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

- Trattazione oraria delle singole cause, che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;
- Considerato che non è possibile l'udienza a distanza per mancata attivazione da parte del Ministero delle Finanze della procedura onde renderla concretamente attuabile, celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate pubbliche, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione, i quali saranno muniti di mascherina e guanti;
- Separazione dei presenti, in caso di eventuale attesa, fra l'anticamera, la seconda aula di udienza e la sala giudici e rispetto della distanza, nella prima sala di udienza dove saranno presenti i giudici, di almeno un metro fra i giudici, il segretario di udienza e le parti presenti;
- Uso di mascherine e guanti da parte dei giudici e di tutti presenti.

P. Q. M.

A modifica dei precedenti provvedimenti, dispone che le udienze pubbliche e camerali di merito già fissate fino alla data dell'11 maggio 2020 davanti a questa Commissione Tributaria Provinciale sono rinviate d'ufficio a data successiva che sarà stabilita dai Presidenti delle singole sezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e comunicata alle parti in tempo compatibile con il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992; Invece, quanto alle cause per cui sono state presentate o si intendono presentare istanze di provvedimenti cautelari collegiali partecipati da parte dei contribuenti o dell'Ufficio, si invitano le parti a richiedere, se del caso e se consentito, provvedimenti cautelari presidenziali ex art. 47, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 sui quali provvederà il Presidente della Commissione ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione; in assenza di tale istanza la trattazione collegiale dei procedimenti cautelari avverrà, già nella prima fase fino all'11 maggio, per le udienze già fissate o che saranno fissate, con invito alle parti a rinunciare alla camera di consiglio partecipata sostituendola con il contraddittorio cartolare telematico (memorie da depositare almeno cinque giorni prima e repliche almeno due giorni prima dell'udienza), ovvero, per il caso in cui non intendano rinunciare alla camera partecipata, con tutte le precauzioni previste dal comma 5 dell'art. 83 del D. L. n. 18 del 2020; resta ferma la facoltà per le parti di presentare telematicamente eventuali segnalazioni motivate di grave pregiudizio nel qual caso, sulla istanza, provvederà il Presidente della Commissione, ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione;

Quanto al periodo successivo, dal 12 maggio al 30 giugno - nel rispetto di un periodo "cuscinetto" necessario per consentire alle parti, quanto alle udienze pubbliche ed alle camere di consiglio non partecipate, successivamente alla scadenza della sospensione dei termini, di depositare documenti ovvero memorie e repliche -, saranno trattate le istanze di sospensione e le misure cautelari, nonché i procedimenti in camera di consiglio non partecipata e pure i procedimenti attribuibili, secondo il D. Lgs. n. 546 del 1992, alla udienza pubblica per cui i Presidenti delle Sezioni ravviseranno i requisiti della urgenza, anche a seguito della segnalazione delle parti, nel rispetto delle seguenti misure:

- Dato atto che la prima sala di udienza di questa Commissione è di dimensioni tali da consentire il distanziamento delle parti per ben più di un metro, le udienza camerali partecipate e pubbliche saranno fissate in numero tale da consentire che le parti non debbano stazionare in attesa di essere chiamate;
- Lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, in via preferenziale, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- Trattazione oraria delle singole cause, che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;

- Considerato che non è possibile l'udienza a distanza per mancata attivazione da parte del Ministero delle Finanze della procedura onde renderla concretamente attuabile, celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate pubbliche, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione i quali saranno muniti di mascherina e guanti;
- Separazione dei presenti, in caso di eventuale attesa, fra l'anticamera, la seconda aula di udienza e la sala giudici e rispetto della distanza di almeno un metro fra i giudici, il segretario di udienza e le parti presenti;
- Uso di mascherine e guanti da parte dei giudici e di tutti presenti.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i PS, VPS e giudici di questa Commissione, al Direttore amministrativo della CTP, al Presidente della CTR della Sardegna, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con invito ai difensori a fare pervenire eventuali istanze esclusivamente per via telematica e si pubblichi sul sito Internet di questa Commissione.

Cagliari, 14 aprile 2020

Il Presidente
Dott.ssa Grazia Corradini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)